

N. 00141/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00983/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE, U.T.I.M. - UNIONE PER LA TUTELA DEGLI INSUFFICIENTI MENTALI, U.L.C.E.S. - UNIONE PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso Roberto Carapelle in Torino, via San Pio V, 20;

contro

REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 30 luglio 2012 n. 45-4248 avente ad oggetto: "Il nuovo modello integrato di assistenza

residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni";

- del parere favorevole reso dal C.O.RE.SA. nella seduta del 24/05/2012;

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;

nonchè per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per l'annullamento

previa sospensione in via cautelare dell'efficacia

- della nota prot. n. 9113/DB1900 in data 14/12/2012 della Direzione Politiche Sociali per la Famiglia della Regione Piemonte, avente ad oggetto "chiarimenti relativi all'applicazione delle D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012";

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 42-8390 del 10/03/08;

nonchè

per l'attuazione

dell'ordinanza cautelare della II Sezione del TAR Piemonte n. 609/2012, depositata in segreteria il 22/11/2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 609 del 2012 di questo TAR, con riferimento alla problematica delle graduatorie previste per la presa in carico dell'anziano, la Regione Piemonte ha disposto la "permanenza in vigore" di una normativa (la d.G.R. n. 42-8390 del 10 marzo 2008) che già prevedeva le liste di attesa, poi confermate a seguito dell'approvazione del nuovo modello gestionale integrato di cui all'impugnata d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;

che, così facendo, l'amministrazione ha eluso la decisione cautelare di questo TAR, riproponendo la medesima illegittimità per violazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9;

che, pertanto, in accoglimento dei motivi aggiunti (depositati dalle associazioni ricorrenti in data 13 marzo 2013), deve sospendersi, in via cautelare, la citata nuova decisione della Regione Piemonte, per gli stessi motivi già esplicitati nell'ordinanza n. 609 del 2012;

che, con riferimento alla domanda di esecuzione di quest'ultima, va – allo stato, ed in vista della pubblica udienza di discussione, già fissata – ordinato alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani, così come imposto dalla richiamata normativa sui LEA;

che le spese della presente fase cautelare vanno compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi;

che la pubblica udienza per la discussione del merito, anche con riferimento ai sopravvenuti motivi aggiunti, è fissata al 15 gennaio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,

a) accoglie l'istanza cautelare, di cui ai motivi aggiunti depositati in data 13

marzo 2013, e, per l'effetto, sospende l'efficacia della nota della Regione Piemonte, n. 9113/DB1900, del 14 dicembre 2012;

b) ordina alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani, così come imposto dalla normativa nazionale sui LEA, ai sensi dell'ordinanza n. 609 del 2012 di questo TAR;

c) compensa le spese della presente fase cautelare;

d) fissa la pubblica udienza per la discussione del merito, anche con riferimento ai motivi aggiunti, al 15 gennaio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

